CAMERA DEI DEPUTATI N. 1943

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MARRAS, OGNIBENE, MASCHIELLA, OLMINI, CARUSO, RAFFAELLI, BARDELLI, SCUTARI

Presentata il 24 ottobre 1969

Misure per contenere il livello dei prezzi nella distribuzione dei prodotti agricolo-alimentari

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Nel corso del 1969 il costo della vita nel nostro paese ha ripreso a salire rapidamente, con tassi di aumento che quasi certamente risulteranno più che doppi rispetto agli ultimi tre anni.

Le cifre ufficiali, anche se costrette a registrare il fenomeno, non riescono però ad esprimerlo compiutamente per le note e mai corrette deficienze nelle rilevazioni dei prezzi. Il ministro del tesoro ha recentemente affermato che nei dodici mesi all'agosto 1969 i prezzi all'ingrosso sono aumentati in Italia del 5,5 per cento. La contingenza, che è aumentata di quattro punti nel corso del 1969, sta per scattare di altri due con la fine dell'anno.

Un più approfondito esame dei rincari in corso, settore per settore, mettono in evidenza che le ripercussioni sul tenore di vita dei lavoratori sono assai più gravi di quanto le cifre e le percentuali ufficiali non lascino intendere. Per convincersene basta considerare due settori, quello degli alloggi e della alimentazione, che da soli assorbono la massima parte delle entrate delle famiglie dei lavoratori dipendenti.

È a tutti noto che nel campo degli alloggi lo slittamento dei canoni ha subìto in un anno oscillazioni in aumento di oltre il 20 per cento.

Nel campo dei prodotti agricolo-alimentari l'ISTAT ha reso noto in ottobre che i prezzi all'ingrosso dei prodotti agricoli sono saliti dell'8,3 per cento. Aumenti assai più consistenti sono stati rilevati per alcune voci di particolare peso nella spesa quotidiana: 23 per cento in più per i suini da macello, 17,5 per cento per i caseari, 16,5 per cento per gli ortofrutticoli, 14,3 per cento per il vino.

Il prezzo al consumo del pane è aumentato dalle 5 alle 60 lire al chilo in 21 grandi città italiane, altrettanto sta avvenendo per il latte alimentare. Nel mercato delle carni bovine le oscillazioni appaiono percentualmente più basse, ma in assoluto, per l'alto valore di questi prodotti, si riflettono in aumenti dell'ordine di centinaia di lire per chilogrammo.

Questa tendenza in atto da molti mesi, e tutt'altro che destinata a fermarsi, ha già esercitato una pesante falcidia sui redditi dei lavoratori ed ancora di più potrebbe esercitarne in futuro se non interverranno rapidi ed energici provvedimenti da parte del potere pubblico.

Alla base del fenomeno ci sono evidenti processi speculativi, guidati e sostenuti dalle grandi concentrazioni finanziarie a carattere monopolistico che sempre di più in questi anni hanno acquisito un ruolo determinante

nella commercializzazione e trasformazione dei prodotti dell'agricoltura.

Non si può parlare, infatti, di scarsità di produzione in quanto le previsioni statistiche lasciano intendere che il consuntivo dell'annata agraria 1969 sarà migliore di quello del 1968. Né si può imputare il fenomeno, secondo vecchie e sorpassate interpretazioni di tipo liberistico, alle aumentate disponibilità di spesa delle famiglie: il processo inflazionistico nel campo dei prodotti alimentari ha preso l'avvio assai prima che i miglioramenti ai pensionati e agli statali avessero corso, e continua a svilupparsi quando gli aumenti salariali che potranno derivare dal rinnovo di importanti contratti sindacali non hanno ancora avuto effetti.

Bisogna inoltre sottolineare che dell'aumento dei prezzi sul mercato, nessun beneficio è andato alle categorie agricole: significativo per questo verso è il fatto che mentre sono diminuiti i prezzi alla produzione del grano tenero, del grano duro, dell'olio d'oliva (per quest'ultimi due prodotti addirittura del 25 per cento), il pane, le paste alimentari, l'olio d'oliva continuano a vendersi ai prezzi di prima o anche di più.

La forbice tra i prezzi ai produttori e quelli ai consumatori nonché restringersi, tende ad allargarsi toccando per certi tipi di frutta limiti assurdi (le pesche pagate quest'estate al produttore 50-70 lire, vennero vendute sui mercati cittadini a 500 lire al chilo).

Il Governo, il Parlamento, gli altri pubblici poteri non possono rimanere indifferenti e passivi di fronte a questi fenomeni, che se lasciati al loro corso, minacciano di vanificare i risultati delle dure lotte condotte dai pensionati, dagli operai, dagli impiegati per il miglioramento delle loro condizioni di vita, a tutto vantaggio di quelle forze della speculazione e della intermediazione parassitarie che assai spesso si identificano o si intrecciano con le stesse concentrazioni monopolitiche, cui le lotte operaie contestano gli ingenti profitti realizzati in questi anni alle spalle di tutta la società nazionale.

Lo Stato ha sufficienti strumenti e larghe possibilità di intervento e di controllo.

Sembrano volersene rendere conto gli stessi estensori della relazione previsionale e programmatica per l'anno 1970, laddove testualmente affermano:

« Ogni attenzione dovrà pertanto essere rivolta alla necessità di frenare le tendenze all'aumento del costo della vita e, in generale, nell'andamento dei prezzi ».

« Gli aumenti registrati recentemente nell'ambito dei prezzi agricoli, in dipendenza di fattori stagionali, impongono una più decisa politica di intervento in questo settore, che negli anni scorsi non aveva suscitato particolari preoccupazioni. I più recenti andamenti stagionali appaiono, al contrario di quelli della primavera-estate, piuttosto favorevoli. Occorre impedire che, nonostante questo, la tendenza dei prezzi al rialzo, per malformazioni connesse all'apparato distributivo, si consolidi ».

« Per quanto concerne i prezzi amministrati di ogni tipo appare necessario che, per un certo periodo, nelle decisioni relative, le ragioni tecniche vengano rese compatibili con valutazioni di ordine più generale volte ad evitare influenze negative sul livello generale dei prezzi. Direttive specifiche in questo senso dovranno essere impartite al Comitato interministeriale prezzi (CIP) ».

« Ove, in generale, le tendenze dei prezzi internazionali dovessero volgere in senso più favorevole, dal punto di vista del consumatore, rispetto a quelle dei prezzi interni, si potranno prevedere misure atte a facilitare, in via straordinaria, le importazioni, in modo da agevolare gli effetti calmieratori di queste ».

Il recentissimo aumento del prezzo dello zucchero al consumo avallato dagli organi governativi, toglie però ogni validità a questi propositi.

Recentemente il Parlamento, pur con una legge parziale ed insufficiente, ha dettato norme nel campo dei fitti delle abitazioni. Con la presente iniziativa i proponenti richiamano la Camera alla necessità di intervenire anche nel campo della distribuzione dei prodotti agricolo-alimentari e formulano al riguardo alcune proposte urgenti e di rapida attuazione.

Ci rendiamo conto che assicurare ai consumatori prezzi ragionevoli dei prodotti agricoli garantendo allo stesso tempo una equa remunerazione al lavoro dei contadini produttori è problema complesso, che solleva il tema delle mancate riforme in agricoltura e del peso che nel processo produttivo agricolo esercitano un complesso di fattori negativi come la rendita parassitaria, la intermediazione speculativa, i rapporti agricoltura-industria, la scarsità delle forme associative, l'orientamento degli investimenti pubblici, il debole potere contrattuale dei lavoratori della terra. Convinti come siamo che tra interessi dei cittadini consumatori ed interessi dei con-

tadini produttori non vi è contraddizione e che è possibile salvaguardarli entrambi in una comune lotta per le riforme di struttura destinate ad eliminare le bardature parassitarie, contemporaneamente alla presente proposta di legge ne presentiamo un'altra che tende ad affrontare in modo organico ed alle radici i problemi del rapporto produzione-mercato, che è poi uno degli aspetti essenziali del rapporto città-campagna.

Le forme dell'intervento pubblico che noi proponiamo con la presente proposta di legge, tendono ad utilizzare nella lotta contro il carovita strumenti come l'AIMA (Azienda per gli interventi nel mercato agricolo), i comitati prezzi, gli enti locali, gli enti di sviluppo, presenti nel mercato dei prodotti agricoli, ma quasi del tutto inoperanti ai fini di una stabilizzazione dei prezzi.

Un ruolo centrale viene attribuito all'AIMA. Questo organismo, costituito com'è noto nel 1966, anche col fine di rompere il monopolio della Federconsorzi, ha operato in questi anni in modo del tutto insoddisfacente. Ha ammassato ingenti quantità di prodotti cerealicoli, ortofrutticoli, lattiero caseari, e di olio d'oliva. Sulla base di questa disponibilità poteva esercitare una incisiva funzione nella regolamentazione dei mercati; ha preferito invece affidare agli speculatori attraverso le aste la rimissione al consumo dei prodotti ammassati, e per qualche tempo, sino a quando l'opinione pubblica non è insorta, centinaia di migliaia di quintali di prodotti ortofrutticoli ed agrumari li ha mandati al macero.

Oggi c'è una diffusa opinione che l'AIMA deve diventare concretamente l'organismo pubblico di regolamentazione del mercato dei prodotti agricoli: e in queste opinioni concordano studiosi e politici di parte socialista e cattolica. Proposte in questo senso sono state avanzate dalla Conferenza agraria nazionale del PSI, dal Convegno nazionale della Confederazione cooperative italiane, della Lega nazionale delle cooperative.

Lo stesso « Progetto '80 » afferma testualmente: « L'AIMA assumerà sempre di più le caratteristiche di ente economico pubblico, che operi come volano del mercato, con l'obiettivo di regolare nel reciproco interesse i rapporti tra produttori e consumatori ».

Con la nostra proposta s'intende far assumere immediatamente questo ruolo all'AIMA, in considerazione dell'accentuarsi delle tensioni inflazionistiche. A tal fine l'Azienda è autorizzata ad ammassare qualsiasi prodotto, anche al di fuori dei propri compiti d'istituto (articolo 1) ed ad immettere tali prodotti nel mercato, caricati del solo costo dei servizi (articolo 2). Non si tratta né di un monopolio della distribuzione, né di assunzione da parte dell'AIMA di compiti di vendita al dettaglio. Lo schema previsto consiste nell'assicurare una presenza calmieratrice dell'AIMA attraverso la manovra di forti stoccaggi di merci - provenienti direttamente dal produttore - onde approvvigionare con la collaborazione di organismi controllati dai comuni (enti comunali di consumo, aziende municipalizzate, mercati comunali) la rete distributiva che si impegna a rispettare i prezzi ritenuti equi; facendo leva in particolare sulle cooperative di consumo e sui consorzi di dettaglianti (articolo 3 e articolo 6).

L'AIMA dovrà poter disporre delle attrezzature indispensabili per le operazioni di conservazione dei prodotti, e ciò viene regolamentato nell'articolo 3.

Un compito nuovo viene previsto per l'AIMA nell'articolo 4, in un settore come quello zootecnico e lattiero caseario che sta acquistando un peso predominante nella alimentazione, e che è caratterizzato dall'alto costo dei prodotti e dal fatto che una buona metà dei nostri consumi proviene oramai dall'estero.

Qui si fanno più vivamente sentire alcune delle maggiori distorsioni della politica agricola del MEC, che ci obbliga ad acquistare nell'area comunitaria i prodotti di cui siamo deficitari. Un rigido sistema di dazi e di prelievi alle frontiere, portano a raddoppiare e persino a triplicare il prezzo dei prodotti importati dai mercati extracomunitari, per salvaguardare il protezionismo imperante nel MEC. L'esempio del burro, immagazzinato e invenduto per centinaia di migliaia di quintali, in Francia e in Olanda, è fra tutti il più aberrante.

Con l'articolo 4 l'AIMA viene autorizzata ad importare prodotti zootenici e lattiero caseari con l'esenzione dai prelievi e per una quota (il 70 per cento delle importazioni) che serva a stroncare le colossali speculazioni che un pugno di privati importatori vanno realizzando da anni, sotto gli occhi dei pubblici poteri.

I notevoli risparmi che l'operazione proposta consente, può permettere all'AIMA di intervenire anche per tonificare il nostro mercato alla produzione, soffocato attualmente dall'incontrollato regime privatistico delle importazioni.

Con l'articolo 5 si affronta uno degli aspetti, anche se il più clamoroso, del peso che la fiscalità statale esercita sul costo dei prodotti alimentari di largo consumo popolare. Su ogni chilo di zucchero, lo Stato incassa quasi 60 lire. Si propone la riduzione a metà di questa forte imposizione, detraendola dagli attuali prezzi al consumo.

Le altre norme (articoli 7, 8, 9) attengono alle funzioni delle commissioni e dei comitati prezzi. Si propone un ampliamento dei compiti di questi organismi, estendendoli particolarmente al campo dei prodotti agricoli conservati e trasformati, che attualmente sfuggono ad ogni regolamentazione nonostante la diffusione crescente ch'essi stanno assumendo, specie nei *supermarket*.

Indispensabile ci è apparsa anche la necessità di modificarne la composizione, che è prevalentemente burocratica, per far posto a reali rappresentanze di interessi (lavoratori, consumatori, produttori, ecc.) e a una piena responsabilità del potere politico.

L'articolo 10 tratta della copertura degli oneri finanziari, che, dato i fini non solo sociali, ma produttivi della proposta di legge, possono considerarsi estremamente modesti.

Onorevoli colleghi, le norme che vi vengono proposte non hanno la presunzione né di soddisfare pienamente né di esaurire le richieste che avanzano dal paese perché ci sia un intervento pubblico teso ad arrestare il carovita, e pertanto sono aperte ad ogni utile contributo.

È nostra opinione però che un intervento del Parlamento ci debba essere, che debba avvenire il più rapidamente possibile, se non vogliamo che quello che noi stessi abbiamo disposto a favore dei pensionati e dei dipendenti statali, quello che gli operai ed altre categorie produttive si stanno conquistando con durissime lotte, venga rapidamente riassorbito da manovre speculative.

Confidiamo, pertanto, in un positivo esame ed in una rapida approvazione della proposta che vi presentiamo.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

Al fine di evitare intermediazioni e passaggi speculativi e provvedere direttamente all'immissione sul mercato, l'AIMA è autorizzata ad acquistare qualsiasi prodotto agricolo alimentare, assicurando un'equa remunerazione ai produttori agricoli.

ART. 2.

L'AIMA provvede direttamente alla immissione sul mercato dei prodotti ammassati, compresi quelli ortofrutticoli.

Il prezzo di vendita dei prodotti di cui al primo comma dovrà corrispondere al prezzo d'acquisto maggiorato del solo costo dei servizi.

ART. 3.

Per l'attuazione dei compiti di cui alla presente legge, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvede a garantire all'AIMA l'uso delle attrezzature dei consorzi agrari e della Federconsorzi.

Per la vendita dei prodotti, l'AIMA si avvarrà della collaborazione dei comuni, che vi provvedono anche tramite i mercati comunali.

L'AIMA può stipulare convenzioni con cooperative e loro consorzi nonché con gli enti di sviluppo per l'utilizzazione delle loro attrezzature.

ART. 4.

L'AIMA è autorizzata ad importare prodotti zootecnici e lattiero caseari destinati alla alimentazione.

All'AIMA è riservato il 70 per cento delle licenze di importazione dei prodotti di cui al comma precedente.

I quantitativi dei prodotti zootecnici da importare sono concordati tra il Ministero dell'agricoltura e foreste ed il Ministero del commercio con l'estero.

Per un anno, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, i prodotti di cui ai commi precedenti importati dall'AIMA non sono soggetti a diritti di prelievo. Per lo stesso periodo l'AIMA è tenuta ad acquistare i prodotti zootecnici e lattiero caseari destinati alla alimentazione, di produzione nazionale, ai prezzi d'orientamento e ai prezzi d'intervento vigenti nella CEE, maggiorati del 10 per cento.

ART. 5.

L'imposta di fabbricazione sullo zucchero è ridotta del 50 per cento. Il relativo importo è detratto dal prezzo al dettaglio.

ART. 6.

Per i fini di cui all'articolo 1 della presente legge, i comuni istituiranno e potenzieranno gli enti comunali di consumo e svolgeranno una funzione di promozione e di sostegno delle cooperative di consumo e dei gruppi di acquisto dei dettaglianti, che agiranno in conformità di tali fini.

Per far fronte agli oneri derivanti da questi compiti, essi sono autorizzati a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti.

È stanziata la somma di lire 20 miliardi, da utilizzarsi come concorso, nella misura del cinque per cento, al pagamento degli interessi di tali mutui.

ART. 7.

Sono sottoposti alle determinazioni del CIP e dei Comitati provinciali prezzi, i prezzi dei

prodotti agricoli e zootecnici trasformati e conservati, nonché i prodotti industriali e i mezzi tecnici necessari all'esercizio agricolo.

ART. 8.

L'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 23 aprile 1946, n. 363, modificato dall'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, è sostituito dal seguente:

« La Commissione centrale prezzi prevista dall'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, compie le istruttorie che siano ad essa deferite dal Comitato ministeriale prezzi e può anche di sua iniziativa fare proposte al Comitato interministeriale prezzi nelle materie indicate dall'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347.

Essa è composta da:

- il Ministro dell'interno o da un Sottosegretario da lui designato;
- il Ministro dell'agricoltura e delle foreste o da un Sottosegretario da lui designato;
- il Ministro del tesoro o da un Sottosegretario da lui designato;
- il Ministro dei trasporti dell'aviazione civile o da un Sottosegretario da lui designato;
- il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o da un Sottosegretario da lui designato;
- il Ministro del lavoro e della previdenza sociale o da un Sottosegretario da lui designato;
- il Ministro del commercio estero o da un Sottosegretario da lui designato;
- il Ministro dei lavori pubblici o da un Sottosegretario da lui designato;
- un rappresentante dell'Istituto commercio estero;
- il presidente o assessore da lui delegato del governo regionale della Sicilia, della Sardegna, dell'Alto Adige, della Valle d'Aosta e del Friuli-Venezia Giulia;
- tre rappresentanti degli imprenditori designati dalle organizzazioni di categoria dell'industria, commercio e agricoltura;
- nove rappresentanti dei lavoratori dipendenti dell'industria, del commercio e della agricoltura designati dalle organizzazioni sindacali nazionali più rappresentative;
- tre rappresentanti dei coltivatori diretti designati dalle organizzazioni nazionali di categoria;

– tre rappresentanti delle società cooperative designati dalle organizzazioni nazionali di categoria;

– tre rappresentanti dell'artigianato designati dalle organizzazioni nazionali di categoria;

– tre rappresentanti dei lavoratori autonomi del commercio designati dalle organizzazioni nazionali di categoria ».

ART. 9.

Gli articoli 7 e 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, sono sostituiti dal seguente:

« I Comitati provinciali dei prezzi istituiti con l'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 344, sono composti dal prefetto che li presiede, dal presidente della provincia, dal sindaco o assessore da lui delegato del comune capoluogo, dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro, dall'ispettore agrario, dal direttore della sezione provinciale dell'alimentazione, dal presidente della Camera di commercio, da 4 rappresentanti di lavoratori dipendenti designati dalle organizzazioni provinciali sindacali;

da 2 rappresentanti degli imprenditori dell'industria, agricoltura e commercio designati dalle organizzazioni provinciali di categoria;

da 3 rappresentanti di coltivatori diretti designati dalle organizzazioni provinciali di categoria;

da 2 rappresentanti delle società cooperative designati dalle organizzazioni provinciali di categoria;

da 2 rappresentanti dell'artigianato designati dalle organizzazioni provinciali di categoria;

da 2 rappresentanti di lavoratori autonomi del commercio designati dalle organizzazioni provinciali di categoria ».

ART. 10.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante la riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 3523, elenco n. 5, dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1970.